



**Il nostro impegno,  
la tua salute.**

# **APPENDICE 3 al REGOLAMENTO E AL TARIFFARIO (1/1/2021)**

**1 GENNAIO 2021**

## Sommario

|  |          |
|--|----------|
| <b>RINNOVO PRESTAZIONI STRAORDINARIE</b>   | <b>3</b> |
| <b>GLOSSARIO/DEFINIZIONI</b>   | <b>3</b> |
| <b>PRESTAZIONI STRAORDINARIE</b>   | <b>4</b> |
| 1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19)                           | 4        |
| 2-DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19)      | 5        |
| 3-DIARIA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19)                   | 6        |
| 4-INDENNITA' POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19)                      | 7        |
| 5-INDENNITA' POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19) | 7        |
| 6-VISITA SPECIALISTICA DOMICILIARE O VIDEOCONSULTO                                   | 7        |

## RINNOVO PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Le prestazioni straordinarie, già previste dall'Appendice 2, sono state oggetto di delibera del CdA, sentito il parere delle Fonti Istitutive, nella seduta del 16/12/2020 e, a fronte del permanere della situazione di emergenza sanitaria, ne è **stato deliberato il rinnovo**.

IL PACCHETTO DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE E' STATO RINNOVATO E HA EFFICACIA ESCLUSIVAMENTE FINO AL **31/03/2021**.

## GLOSSARIO/DEFINIZIONI

- **Tampone**, si intende il tampone faringeo o naso-faringeo che serve per diagnosticare la presenza del virus SARS-CoV-2 nell'organismo e quindi l'infezione in corso (attraverso metodi di RT-PCR -Real Time Polymerase Chain Reaction). Il Ministero della Salute ha stabilito un elenco di laboratori autorizzati ad effettuare la diagnosi sui tamponi secondo protocolli specifici indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In considerazione del rapido evolversi della pandemia sul territorio nazionale, il Ministero e le Regioni forniranno un aggiornamento periodico di questo elenco. Ai fini dell'erogazione della diaria e dell'eventuale indennità, Faschim, pertanto ammette esclusivamente questo specifico esame diagnostico effettuato in tali laboratori.
- **Data tampone** si intende la data di esito del referto del tampone (non la data del prelievo del materiale biologico). Questa è la data che il Fondo utilizzerà ai fini dell'erogazione delle prestazioni.
- **Ricovero per Diaria COVID-19** è il periodo di tempo che il paziente trascorre presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera pubblica e/o Struttura sanitaria privata accreditata con il SSN, aventi sede nel territorio italiano Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, necessario per assicurargli le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie che richiedono interventi che non possono essere affrontati o risolti a domicilio
- **Isolamento domiciliare** si intende la permanenza obbligata, disposta dagli operatori sanitari competenti per territorio, di soggiornare presso la dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assistito e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano. Ai fini dell'indennizzo della diaria da isolamento domiciliare viene intesa anche la permanenza post ricovero ospedaliero (per contagio da COVID-19), prescritta dalle competenti autorità sanitarie presso strutture dedicate diverse da quelle ospedaliere quali ad esempio alberghi e/o residenze similari.
- **Indennità da ricovero** è la somma forfettaria stabilita dal fondo ed erogata una-tantum a seguito di un ricovero ospedaliero, causato da infezione da Covid 19 (tampone positivo), in relazione al quale è stata liquidata all'associato una diaria.
- **Indennità da ricovero con degenza in terapia intensiva** è la somma forfettaria stabilita dal fondo ed erogata una-tantum a seguito di un ricovero ospedaliero, causato da infezione da Covid 19 (tampone positivo), in relazione al quale è stata liquidata all'associato una diaria per degenza in terapia intensiva.
- **Visita specialistica domiciliare** si intende la visita specialistica effettuata dal medico specialista presso il domicilio dell'assistito. Alla stessa si applicano le usuali disposizioni regolamentari previste da Faschim per l'erogazione del rimborso della visita specialistica
- **Videoconsulto** si intende la visita specialistica effettuata mediante il ricorso a strumenti di collegamento telematico quindi senza la presenza fisica del medico specialista e del paziente nel medesimo luogo: ambulatorio/domicilio. Si configura, nel quadro normativo generale, come una diversa modalità di erogazione di prestazioni sanitarie e pertanto rientra nell'ambito di valutazione della prestazione di visita specialistica alla quale si applicano le usuali disposizioni regolamentari previste da Faschim per l'erogazione del rimborso della visita specialistica

## PRESTAZIONI STRAORDINARIE

IL PACCHETTO DI PRESTAZIONI INSERITE HA EFFICACIA ESCLUSIVAMENTE FINO AL **31/3/2021**

L'Appendice 3 è parte integrante del Regolamento e Tariffario 1/1/2021. I documenti ufficiali a cui fare riferimento per tutto quanto non esposto in questa Appendice sono lo Statuto, il Regolamento, il Tariffario, il Nomenclatore odontoiatrico.

### 1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19)

- 1.1. In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di **€ 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)**
- 1.2. E' previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
- 1.3. La diaria è sostitutiva della normale diaria presente nel regolamento art.15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza alla diaria ordinaria .
- 1.4. La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- 1.5. La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l'associato risulta assistibile.
- 1.6. Il Fondo chiede l'invio della **lettera di dimissioni** rilasciata dall'Azienda Ospedaliera pubblica/Struttura sanitaria privata accreditata con il SSN.  
Quest'ultima deve contenere i dati utili alla definizione della liquidazione:
  - a-presenza dell'effettuazione del tampone naso-faringeo positivo al COVID-19
  - b-data di esito del tampone
  - c-data di ricovero
  - d-data di dimissione

Il fondo si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dettagli sulla lettera di dimissioni ed eventualmente la copia della cartella clinica qualora il ricovero sia avvenuto per un periodo maggiore di 10 pernottamenti.
- 1.7. La richiesta di rimborso per la diaria deve essere trasmessa al Fondo, con le medesime modalità previste dal Regolamento del Fondo, **entro 3 mesi dalla data di dimissioni**, pena la decadenza dal rimborso.

**2-DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA  
(POSITIVITA' TAMPONE COVID-19)**

- 2.1. In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di **€ 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.**
- 2.2. E' previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
- 2.3. La diaria è sostitutiva della normale diaria, presente nel regolamento art.15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza, alla diaria ordinaria e alla diaria straordinaria per ricovero Covid-19.
- 2.4. La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
- 2.5. La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l'associato risulta assistibile.
- 2.6. Il Fondo chiede l'invio della **lettera di dimissioni** del Reparto di Terapia intensiva/Rianimazione rilasciata dall' Azienda Ospedaliera pubblica/Struttura sanitaria privata accreditata con il SSN. Quest'ultima deve contenere i dati utili alla definizione della liquidazione:  
a-presenza dell'effettuazione del tampone naso-faringeo positivo al COVID-19  
b-data di esito del tampone  
c-data di ricovero  
d-data ingresso terapia intensiva e data uscita terapia intensiva  
e-data di dimissione
- Il fondo si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dettagli sulla lettera di dimissioni ed eventualmente la copia della cartella clinica qualora il ricovero sia avvenuto per un periodo maggiore di 10 pernottamenti.
- 2.7. La richiesta di rimborso per la diaria deve essere trasmessa al Fondo, con le medesime modalità previste dal Regolamento del Fondo, **entro 3 mesi dalla data di dimissioni**, pena la decadenza dal rimborso.

**3-DIARIA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE  
(POSITIVITA' TAMPONE COVID-19)**

3.1. In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone positivo Covid-19), il Fondo riconosce una diaria di **€ 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo).**

Per il caso di isolamento domiciliare immediatamente successivo al ricovero per cui è stata erogata la diaria di cui ai punti 1 o 2, se espressamente prescritto e indicato nella lettera di dimissioni, il conteggio dei giorni ha inizio dal pernottamento successivo alla data di dimissioni.

3.2. E' previsto il rimborso sino a un **massimo di 14 pernottamenti** nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

3.3. Sono ammessi al pagamento della diaria per isolamento domiciliare **massimo 2 eventi** nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

3.4. La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

3.5. La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l'associato risulta assistibile.

3.6. Il Fondo richiede l'invio del **referto del tampone positivo covid-19.**

3.7. Per il caso di isolamento domiciliare immediatamente successivo al ricovero per cui è stata erogata la diaria di cui ai punti 1 o 2, se espressamente prescritto e indicato nella lettera di dimissioni, la prestazione verrà erogata in automatico dal Fondo.

3.8. Per quanto riguarda il secondo evento relativo all'isolamento domiciliare si precisa che:  
a- deve essere un nuovo evento e non la prosecuzione del primo;  
b- deve essere comprovato da due tamponi negativi effettuati a distanza di 24/48 ore che sanciscono la completa guarigione dal primo evento, come da linee guida ministeriali e O.M.S  
c- deve essere comprovato da un nuovo tampone con esito positivo  
d- in mancanza dei tamponi di negativizzazione relativi al precedente evento per poter erogare una seconda diaria per isolamento domiciliare devono essere trascorsi almeno 30 giorni tra il primo tampone positivo ed il successivo positivo.

3.9. La richiesta di rimborso per la diaria di isolamento domiciliare deve essere trasmessa al Fondo, con le medesime modalità previste dal Regolamento del Fondo, **entro 3 mesi dalla data del referto del tampone positivo covid-19**, pena la decadenza dal rimborso.

#### 4-INDENNITA' POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19)

- 4.1. Successivamente all'erogazione della prestazione di cui al punto 1 - DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
- 4.2. La prestazione è erogabile **una sola volta** all'interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.

#### 5-INDENNITA' POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19)

- 5.1. Successivamente all'erogazione della prestazione di cui al punto 2 - DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA' TAMPONE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
- 5.2. La prestazione è erogabile **una sola volta** all'interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L'indennità non è cumulabile con l'indennità di cui al punto 4 all'interno del medesimo ricovero.

#### 6-VISITA SPECIALISTICA DOMICILIARE O VIDEOCONSULTO

- 6.1. Esclusivamente per periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie il Fondo ammette a rimborso anche le visite specialistiche (codice 1 del tariffario) effettuate sia in modalità domiciliare, sia in video consulto.
- 6.2. Tali visite specialistiche concorrono insieme alle altre al raggiungimento del numero massimo annuo previsto per la prestazione visita specialistica codice 1 del tariffario.
- 6.3. La prestazione è erogabile se la data della fattura è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l'associato risulta assistibile
- 6.4. Il Fondo richiede l'invio della fattura e della medesima documentazione prevista per la prestazione al codice 1 del tariffario
- 6.5. La richiesta di rimborso **deve essere trasmessa al Fondo**, con le medesime modalità previste dal Regolamento del Fondo **entro 3 mesi dalla data della fattura**, pena la decadenza del rimborso.